

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024
181/2024/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1294^a riunione del 14 maggio 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 61/2022/S/gas (di seguito: deliberazione 61/2022/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 18 ottobre 2023, DSAI/18/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/18/2023/gas);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);

- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- le raccomandazioni dell’Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018;
- la Linea guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea Guida APCE);

FATTO:

1. Con deliberazione 382/2022/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici scelte tra le suddette cinquanta anche in base agli esiti dei controlli telefonici.
2. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici – tra cui Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (di seguito anche società o Servizi & Impianti) – che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 3-4 maggio 2023, presso la sede legale della società e dalla documentazione ivi acquisita è emerso, con riferimento all’impianto canalizzato di distribuzione di GPL, denominato “PRATIGLIONE”, gestito dalla stessa, che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 5 e dell’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 2 delle Linee Guida APCE, la società, come dalla stessa ammesso, non è stata in grado di fornire per gli anni 2021 e 2022 il “Rapporto annuale dello stato elettrico” relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e un “Attestato del valore dell’indicatore di protezione catodica KT” relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 (punto 18 della *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e c), punto (iii), della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; infatti, la società, in sede ispettiva ha dichiarato “*di non avere personale e che l’Amministratore della Società e i collaboratori esterni occasionali, non sono in possesso di specifici attestati di formazione relativamente alle Linee Guida CIG N. 7, N. 10, N. 12 e N.14 (sostituita dalla UNI/PDR n.39)*” (punto 17 della *check list*); inoltre, la società ha, altresì, dichiarato che “*l’addetto a rispondere al numero di pronto intervento, non ha ricevuto specifica formazione per fornire al chiamante le prime indicazioni di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 15.1, lettera c),*

- punto iii) della RQDG 20-25” (punto 6 della check list); la società ha, altresì, ammesso di non utilizzare un modulo di pronto intervento che contenga i requisiti minimi previsti dalla normativa tecnica e di non essere “in possesso di un calendario di pronta reperibilità degli operatori di pronto intervento” (punto 16 della check list); inoltre, la società ha ammesso che “nel “RAPPORTO D’INTERVENTO” n. 30615 del 29/11/2021, (...) non si è provveduto a riportare la classificazione della dispersione riscontrata” (punto 14 della check list e documento 14a allegato);*
- iii. in violazione dell’articolo 15 comma 1, lettera b), della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso, non dispone “*per l’impianto di distribuzione denominato “PRATIGLIONE” di un recapito telefonico con linea fissa*”, bensì solo “*di un recapito abilitato con linea mobile*” a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento (punto 6 della *check list*);
 - iv. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso, non ha disposto strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (punti 6, 9 e 10 della *check list*); conseguentemente, in violazione degli articoli 36, comma 10, lettera d), 79, comma 6, lettera a), sub (i) e 38, comma 10, lettere a), b) e c) della RQDG 20/25, la società non ha registrato per ogni chiamata telefonica con conversazione pervenuta ai recapiti di pronto intervento nel 2021 e nel 2022, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento, non ha elaborato la Tabella M e non ha comunicato all’Autorità i dati previsti dalla regolazione sulle chiamate di pronto intervento (punto 13 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2021 e 2022);
 - v. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso, non ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet il recapito telefonico di pronto intervento essendo sprovvista di un proprio sito internet (punto 11 della *check list*);
 - vi. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25, la società non avrebbe comunicato all’Autorità il numero corretto dei clienti finali serviti al 31 dicembre 2022; in particolare, la società ha ammesso che “*al 31/12/2022 il numero di PdR attivi era pari a n. 30 e non n. 39 come riportato nella raccolta dati “Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022”* (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022).
 - vii. in violazione dell’articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25, la società non ha comunicato all’Autorità il numero corretto di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2022 suddivisi per rete MP e BP in base alle distinzioni ivi previste; in particolare, la società ha ammesso che al 31

dicembre 2022 l'estensione della rete di distribuzione gas era pari a “*metri 1.299 in acciaio non protetto catodicamente; metri 460 in polietilene. La Società dichiara che i precedenti valori sono differenti da quelli comunicati nella raccolta dati “Sicurezza e continuità del servizio distribuzione gas” anno 2022 che erano pari a metri 4.600 per la rete non protetta catodicamente e pari a metri 4.600 per la rete in polietilene*” (punto 5 della *check list* e “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022);

- viii. in violazione dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso, non ha ottemperato all'obbligo di registrare per gli anni 2021 e 2022 sulla Tabella N, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi ivi indicati (punto 14 della *check list*).
4. Pertanto, con determinazione DSAI/18/2023/gas è stato avviato, nei confronti di Servizi & Impianti, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
 5. Con la medesima determinazione la società è stata invitata, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti *sub ii., iii., iv., v.*, rappresentando che tali adempimenti, qualora debitamente documentati, avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com. Tuttavia, a tale invito la società non ha dato alcun riscontro.
 6. Il Responsabile del procedimento, con nota del 6 febbraio 2024 (prot. Autorità 8660), ha richiesto alla società di inviare entro cinque giorni dalla comunicazione della richiesta medesima prova documentale dell'attuazione dei citati adempimenti. La società non ha dato alcun riscontro a detta richiesta, né ha presentato memorie difensive nel corso del procedimento.
 7. Con la nota prot. 11943 del 15 febbraio 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

8. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE.
9. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:

- l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l'utilizzo del modulo di pronto intervento che contenga i dati previsti dalla normativa tecnica e le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (comma 1, lettera a); inoltre, il paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento riportando, in caso di dispersione, la classificazione della medesima;
 - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (comma 1, lettera b);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
 - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento (lettera g);
10. L'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare le dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione.
11. L'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro, per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d).
12. L'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (lettera a), i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposto o non sottoposto a tele sorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità

- di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix).
13. L'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno: il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b), il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c).
 14. Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo: per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12 della RQDG 20/25 tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M nonché un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (lettera a), punti (i) e (ii).
 15. Ai sensi delle Linee guida CIG 10/2022, per l'esecuzione delle attività di pronto intervento *"l'impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nella struttura"* nonché assicurarsi che *"al personale interessato sia fornito l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l'attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti"* (paragrafo 3, punto 3).
 16. Ai sensi delle Linee Guida CIG 7/2020 inerenti alla "Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione", il personale dell'impresa di distribuzione *"addetto alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato"* (paragrafo 4).
 17. Ai sensi delle Linee Guida CIG 12/2020, aventi ad oggetto "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale", *"le attività oggetto delle presenti linee guida devono essere svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto"* (paragrafo 4).
 18. Infine, ai sensi della prassi di riferimento Uni/PDR n. 39:2018, il personale addetto alla conduzione degli impianti di distribuzione gas deve essere provvisto di *"certificazione e/o qualificazione delle persone in conformità alla norma UNI 11632, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali addette alle attività di sorveglianza in campo sugli impianti di distribuzione del gas naturale"* (paragrafo 4).
 19. L'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE. La Linea guida APCE contiene la disciplina tecnica della protezione catodica delle strutture metalliche interrato destinate alla distribuzione del gas

oggetto della RQDG 20/25; tale linea guida deve essere applicata, tra l'altro, per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione (di cui all'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25) e per l'elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) (paragrafo 2 della Linea guida APCE).

20. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/18/2023/gas risultano confermate, dal momento che dall'analisi degli atti della verifica ispettiva è emerso, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/18/2023/gas e nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 15 febbraio 2024 il mancato rispetto da parte di Servizi & Impianti di diverse disposizioni della RQDG 20/25 in combinato disposto con la normativa tecnica costituita dalle Linee guida APCE, dalle Linee guida CIG n. 7, n. 10, n. 12 e dalla prassi di riferimento UNI/PDR n. 39:2018.
21. Né la società ha prodotto nel corso del procedimento sanzionatorio elementi di fatto diversi da quelli acquisiti nel corso della verifica ispettiva e ciò malgrado i reiterati inviti contenuti nella determinazione di avvio del procedimento, nella nota del 6 febbraio 2024 e nelle comunicazioni delle risultanze istruttorie del 15 febbraio 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

28. in considerazione della situazione di generale inosservanza delle prescrizioni regolatorie poste a presidio della sicurezza e incolumità delle persone, cose e luoghi nonché della assai limitata consistenza aziendale dell'impresa Servizi & Impianti, già destinataria di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità (deliberazione 61/2022/S/gas), comunicare il presente provvedimento al Comune di Pratiglione (TO), concedente il servizio di distribuzione di GPL nel territorio servito dall'impianto in questione, per tutte le verifiche e le azioni a seguire.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

31. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub i-v.* sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, la mancanza di qualificazione e formazione del personale addetto

all'attività di distribuzione gas e al centralino di pronto intervento (contestazione *sub ii.*), nonché la mancanza di idonea dotazione materiale e tecnologica, quali nello specifico l'assenza di un recapito telefonico di pronto intervento con linea fissa e della registrazione garantita relativamente alle chiamate di pronto intervento (contestazioni *sub iii.* e *iv.*, quest'ultima limitatamente all'articolo 15, comma 1, lett. d), della RQDG 20/25), sono condotte connotate da particolare gravità, in considerazione della rilevanza che ricoprono il personale e l'organizzazione materiale per l'adeguato svolgimento di attività poste a presidio primario della sicurezza ed incolumità delle persone, cose e luoghi e che richiedono un apporto competente e qualificato. Inoltre, si rileva che le violazioni *sub iv.* (limitatamente alla violazione degli articoli 36, comma 10, lettera d), 79, comma 6, lettera a), sub (i) e 38, comma 10, lettere a), b) e c) della RQDG 20/25), *vi.*, *vii.*, e *viii.* sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di sicurezza all'Autorità funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Inoltre, rileva che le violazioni *sub i.* e *viii.* sono riferite alle annualità 2021 e 2022, mentre le violazioni *sub vi.* e *vii.* sono circoscritte all'anno 2022. Infine, la società non ha documentato l'adempimento ad oggi degli obblighi di cui alle contestazioni *sub ii.*, *iii.*, *iv.*, e *v.* nel corso dell'istruttoria ciò malgrado i reiterati inviti e solleciti inoltrati attraverso la determina DSAI/ 18/2023/GAS, la nota del 6 febbraio 2024 (prot. Autorità 8660) e la comunicazione delle risultanze istruttorie del 15 febbraio 2024 (prot. Autorità 1943).

30. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
31. Quanto alla personalità dell'agente, Servizi & Impianti è stata già destinataria, con la deliberazione 61/2022/S/gas, di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità per violazione di obblighi informativi in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas.
32. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2022, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 14.170 e perdite di esercizio pari a euro 28.269. Sotto questo profilo si dà atto che la società ha registrato perdite di esercizio anche nel 2021 (per euro 9.586), nel 2020 (per euro 12.730) e nel 2019 (per euro 10.546).
33. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, gli elementi evidenziati al punto precedente consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 1.417 (millequattrocentodiciassette/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 5, e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 in combinato disposto del paragrafo 2 delle Linee Guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo

- 2021; dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), punto (iii) della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 e, conseguentemente, degli articoli 36, comma 10, lettera d), 79, comma 6, lettera a), sub (i) e 38, comma 10, lettere a), b) e c) della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25; dell'articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25; dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25; dell'articolo 36, comma 4 della RQDG 20/25 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25;
2. di irrogare, nei confronti di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 1.417 (millequattrocentodiciassette/00) per la violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 in combinato disposto con il paragrafo 2 delle Linee Guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021; dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), punto (iii), della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 e, conseguentemente, degli articoli 36, comma 10, lettera d), 79, comma 6, lettera a), sub (i) e 38, comma 10, lettere a), b) e c) della RQDG 20/25; dell'articolo 15, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25; dell'articolo 38, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25; dell'articolo 38, comma 2, lettera f) della RQDG 20/25; dell'articolo 36, comma 4 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25;
 3. di ordinare a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (P.IVA 06916620963) mediante pec all'indirizzo servigas@pec-legal.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
 7. di comunicare altresì il presente provvedimento al Comune di Pratiglione (TO), mediante pec all'indirizzo pratiglione@cert.ruparpiemonte.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini